

PANZERI S.P.A.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal **Consiglio di Amministrazione**
Con delibera del **18/07/2019**

Versione numero **01**
del **18/07/2019**

PARTE GENERALE

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
1.1.	FINALITÀ.....	3
1.2.	TERMINOLOGIA.....	3
2.	IL QUADRO NORMATIVO.....	6
2.1.	INTRODUZIONE.....	6
2.2.	MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	7
2.3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
2.4.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....	11
2.5.	VICENDE MODIFICATIVE.....	11
3.	I REATI PRESUPPOSTO.....	13
3.1.	IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO.....	13
3.2.	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	20
4.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	21
4.1.	LA SANZIONE PECUNIARIA.....	21
4.2.	LE SANZIONI INTERDITTIVE.....	22
4.3.	LA CONFISCA.....	23
4.4.	LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA.....	23
5.	IL MODELLO DI PANZERI S.P.A.....	24
5.1.	PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	24
5.2.	ADOZIONE DEL MODELLO.....	24
5.3.	FUNZIONE DEL MODELLO.....	25
5.4.	PUNTI CARDINE.....	26
5.5.	I SOGGETTI DESTINATARI.....	27
5.6.	MAPPATURA DEI REATI.....	28
5.7.	CODICE ETICO.....	28
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	29
6.1.	NOMINA E REQUISITI.....	29
6.2.	COMPITI, FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA.....	31
6.3.	CONSULENTI ESTERNI.....	32
6.4.	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
6.5.	DOTAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE ALL'OdV.....	33
6.6.	ATTIVITÀ DI RELAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
6.7.	ARCHIVIO INFORMATICO ODV.....	34

1. PREMESSA

1.1. FINALITÀ

Il presente documento viene redatto al fine di sviluppare e implementare un sistema di controllo interno basato su responsabilità, documentazione e prassi in materia di sicurezza; perché ciò sia possibile si è provveduto ad effettuare una sistematica valutazione e mappatura dei rischi - intervenendo per la loro riduzione a livelli considerati “accettabili” tramite l’introduzione di presidi/controlli - permettendo inoltre il riesame periodico della stessa tramite l’implementazione di specifici piani di intervento.

1.2. TERMINOLOGIA

Nel Presente vengono utilizzate terminologie e definizioni riportate dalle Leggi e dalle Normative di riferimento che, per semplificazione, vengono esplicitate di seguito.

Attività a rischio reato	Azione o atto che espone la Società al rischio di commissione di un reato presupposto, ovvero di un reato contemplato dal D.lgs. 231/2001.
Audit	Processo di verifica sistematico e documentato, interno e/o esterno, svolto per effettuare una valutazione oggettiva sul sistema di gestione di prevenzione, nonché di Salute e Sicurezza dell’Ente, rispetto alla conformità a criteri definiti dall’Ente stesso, con conseguente verbalizzazione dei risultati alla Direzione.
Autorità	Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Autorità Giudiziaria, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della privacy e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
CdA	Consiglio di Amministrazione della Società.
Codice Etico	Dichiarazione di diritti, doveri (anche morali) e responsabilità interne ed esterne di tutti gli <i>stakeholder</i> dell’Ente oltre che sei suoi Organi, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi nell’azienda, fonte primaria di prevenzione e contrasto ai possibili illeciti ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Decreto o D.lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “ <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari	Amministratori, Compagine sociale, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Organi di controllo e tutti gli <i>stakeholder</i> della Società.
Dipendenti	Tutti coloro che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, compresi i Dirigenti.
Ente	Società destinataria del MOGC.
Incidente	Evento traumatico che comporta l’impossibilità di compiere temporaneamente di svolgere la propria attività lavorativa. Causa, o comunque detiene il potenziale per causare, un infortunio / malattia professionale o una responsabilità in merito al Decreto.
Linee Guida	Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, i quali forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un Modello organizzativo idoneo a prevenire la

	<p>commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all'Ente (a particolari condizioni) l'esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni annesse. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, deve essere costruito avendo riguardo alle caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dall'area geografica in cui essa opera.</p>
Modello o MOGC	<p>“Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire i reati presupposto, così come previsto dal D.lgs. 231/2001.</p>
Non conformità	<p>Mancato soddisfacimento dei requisiti specificati per una o più caratteristiche relative alla qualità, siano esse riferite ad un prodotto, processo o servizio o ad elementi del sistema qualità.</p>
Organismo di Vigilanza o OdV	<p>Organismo – monocratico o collegiale – previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, all'art. 6, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza e sul continuo aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.</p>
P.A.	<p>La Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.</p>
Parte Speciale	<p>Documento afferente alle diverse tipologie di reati presupposto e contenente il risultato della mappatura delle aree a rischio della Società e degli strumenti ad esse associati, suddivisa nelle diverse aree “a rischio reato” proprie del D.lgs. 231/2001.</p>
Pericolo	<p>Fonte / situazione con il potenziale per causare danni in termini di lesioni umane, malattie, danni alla proprietà, danni al luogo di lavoro, responsabilità derivante dalla Normativa o una combinazione di questi elementi.</p>
Politica, Salute e Sicurezza	<p>Dichiarazione dell'Ente riguardo le proprie intenzioni e i propri principi in relazione alle prestazioni di sicurezza e salute sia personale che di tutti coloro che accedono ai locali aziendali; fornisce uno schema di riferimento per l'attività ed un indirizzo per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo di sicurezza.</p>
Prevenzione dei rischi	<p>Utilizzo dei processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi per gli operatori e per l'ambiente.</p>
Processo sensibile	<p>Processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sotto-fasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale, alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.</p>
Protocollo	<p>Insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo</p>
Reati	<p>I cosiddetti “reati presupposto / da catalogo” dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa derivante dal D.lgs. 231/2001.</p>
Sistema di Gestione della Sicurezza	<p>La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare ovvero mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della sicurezza.</p>
Sistema Disciplinare	<p>Insieme delle misure sanzionatorie applicabili dalla Società stessa in caso di violazione del Modello.</p>
Soggetti Apicali	<p>Tutti i Soci e gli Amministratori, nonché i soggetti titolari di deleghe di potere conferite direttamente da questi ultimi.</p>
Unità organizzative o Funzioni aziendali	<p>Funzioni / mansioni aziendali concretamente individuate all'interno dell'organizzazione aziendale, suddivise in base alle attività compiute e al proprio ruolo nell'organigramma.</p>
Valutazione dei rischi (Risk Assessment)	<p>Processo globale di stima da parte dell'Ente riguardo lo specifico rischio nonché la sua successiva definizione.</p>

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. INTRODUZIONE

In esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) il quale ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli Enti¹ (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, enti privati concessionari di un servizio pubblico, consorzi ecc.) per determinati illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dagli stessi da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi oppure di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sovra-indicati.

Il Decreto non si applica, invece, a Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici, sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche².

Il reato deve essere commesso nell’interesse oppure a vantaggio dell’Ente³; difatti obiettivo primario del Legislatore è il coinvolgimento nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato posto in essere.

La responsabilità dell’Ente non si sostituisce, bensì si aggiunge, a quella personale della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato. L’inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l’Ente sanzioni che possono incidere fortemente sull’esercizio della propria attività.

Le sanzioni predisposte dal Decreto⁴ si distinguono in:

- pecuniarie, fino a un massimo di Euro 1.549.000;
- interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza;
- la sanzione di confisca.

Tale estensione di responsabilità all’Ente, punita così duramente dal Decreto, viene inquadrata all’interno di una logica volta ad individuare in capo all’Ente una “colpa di organizzazione” (criterio soggettivo) derivante dall’omessa predisposizione di un idoneo Sistema 231, mediante apposito Modello di Organizzazione, Gestione e

1

I soggetti/enti per i quali è prevista la responsabilità amministrativa sono descritti all’articolo 1, comma 2, D.lgs. 231/2001.

2

Come previsto all’articolo 1, comma 3, D.lgs. 231/2001.

3

Come previsto all’articolo 5, D.lgs. 231/2001, descrivente la “responsabilità dell’ente”.

4

Nella sezione II, Capo I, del D.lgs. 231/2001 sono previste le “Sanzioni in generale”, elencate all’interno dell’art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

Controllo che potesse garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'Ente e, di conseguenza, evitare o comunque ostacolare le fattispecie delittuose di seguito descritte.

2.2. MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Oltre alla realizzazione di uno dei reati presupposto esistono ulteriori condizioni attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che vengono suddivise in criteri di imputazione di *natura oggettiva* e di *natura soggettiva*.

I criteri di **natura oggettiva** richiedono che:

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- il fatto di reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente.

Gli autori del reato dal quale scaturisce la responsabilità dell'Ente possono essere sia rappresentanti dell'Ente, ai quali viene associata una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'Ente stesso, sia soggetti con un rapporto di subordinazione, dal quale scaturisce una responsabilità dell'ente "per colpa". Ricapitolando, i soggetti collegati alla responsabilità dell'ente risultano essere:

- i soggetti con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione (c.d. "*soggetti in posizione apicale*"); a questa categoria appartengono soci, rappresentanti legali, amministratori in genere, ma anche i preposti a sedi secondarie nonché tutti i soggetti delegati dai soci e/o dal rappresentante legale ad esercitare un'attività di gestione o direzione dell'ente o di sedi distaccate. Più nello specifico:
 - persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- i soggetti cosiddetti "*subordinati*"; ovvero persone sottoposte alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati, come ad esempio i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, come collaboratori, parasubordinati e consulenti.

Per il sorgere della "*responsabilità da reato*" è poi necessario che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il criterio dell'interesse presuppone che l'autore agisca con l'intento di favorire l'ente, anche solo parzialmente o indirettamente, mentre il criterio del vantaggio trova riscontro in un potenziale o effettivo risultato favorevole derivante dalla commissione del reato.

In particolare, in merito alla sussistenza del requisito oggettivo di interesse o vantaggio, la Suprema Corte ha precisato che i termini "*interesse*" e "*vantaggio*" vanno intesi separatamente, conseguentemente, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di **natura soggettiva** riguardano invece la colpa dell'ente: la responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività. L'accertamento della responsabilità dell'ente si lega quindi alla possibilità di muovere un rimprovero connesso alla presenza di una politica professionale non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione che abbia favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri ⁵:

5

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (cosiddetto “*Organismo di Vigilanza*”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente *lett. b)*.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze ⁶:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’Ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello risulti essere stato fraudolentemente eluso. Per i reati commessi dai soggetti subordinati avviene una presunzione relativa di innocenza a favore dell’Ente grazie ad una “*inversione dell’onere della prova*”: Difatti l’Ente risponde invece solo se il Pubblico Ministero riuscirà a provare che la “*commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*” ⁷.

2.3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per poter avere effetto esimente dalla responsabilità amministrativa deve necessariamente sia risultare efficace rispetto alla prevenzione dei reati presupposto che essere efficacemente attuato all’interno dell’organizzazione aziendale. Risulta essere quindi necessario che presenti i seguenti principi/caratteristiche di:

- *dinamicità*: adeguamento ad eventuali mutamenti delle condizioni ambientali;
- *concretezza*: deve contenere riferimenti a situazioni economiche reali, non deve essere esclusivamente formale;
- *efficacia ed adeguatezza*: il riferimento deve essere specifico alla organizzazione per cui il MOGC è costruito;
- *adozione ed effettività*: è necessaria un’implementazione operativa ed una costante revisione dell’organizzazione al fine di attuare praticamente le teoriche attività descritte nel Presente e volte a evitare i potenziali rischi-reati.

Come previsto all’articolo 6, comma 1, D.lgs. 231/2001.

6

Come previsto all’articolo 6, comma 2, D.lgs. 231/2001.

7

Articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001- “Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente”.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni elementi essenziali di contenuto. In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve individuare:

- a) **le aree a rischio – reato** approfondendo la conoscenza di ogni settore dell’azienda da un punto di vista di *risk management*, al fine di compiere una completa valutazione dei rischi dalla quale estrapolare il rischio-reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 con annesse le aree aziendali interessate;
- b) **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire e cioè il tracciamento dei processi decisionali ed operativi oltre che la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione; sono stati istituiti protocolli specifici per ogni attività aziendale a rischio reato destinati ad ogni Unità organizzativa interessata;
- c) le modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati specifici (come ad esempio corruzione o concussione) presenti all’interno di specifici protocolli, oltre a un adeguato stanziamento di risorse finanziarie (il cosiddetto budget) all’OdV specificatamente finalizzato al miglioramento del sistema di prevenzione-reati ex Decreto;
- d) gli **obblighi di informazione** nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, con un’adeguata definizione dei flussi informativi “bidirezionali” e con la creazione di meccanismi per facilitare i suddetti obblighi;
- e) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare le infrazioni al Modello e al Codice Etico.

Occorre quindi attivare un idoneo livello di conoscenza da parte dell’organizzazione e di tutti gli *stakeholder* riguardo la presenza di un **Codice Etico**, il quale raccoglie un insieme di regole integrative dei doveri e degli obblighi contrattuali che gravano su dipendenti ed apicali, nonché sugli altri portatori di interessi quali fornitori, consulenti, prestatori d’opera e di servizi in rapporto continuativo.

2.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Come sancito dal Decreto, il Modello deve essere “*adottato ed efficacemente attuato dall’organo dirigente*”⁸. Di conseguenza le sue successive modifiche, fondamentali per mantenere il suo carattere esimente, nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del CdA e in particolare diventano essenziali, previa informativa all’OdV, quando:

- siano intervenute violazioni e/o elusioni delle prescrizioni dello stesso che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati all’interno Società;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della stessa.

L’OdV, la cui composizione e la cui funzione verrà descritta attentamente nel *punto 6* del presente documento, è costantemente informato riguardo l’aggiornamento e l’implementazione delle nuove procedure operative, così da poter esprimere, con la professionalità che gli appartiene, parere sulle proposte di modifica, essendo suo compito quello di proporre e curare l’aggiornamento del Modello in generale.

È importante ricordare come l’Organismo di Vigilanza, tuttavia, non eserciti alcun potere di gestione attiva in quanto non è in grado di intervenire sull’organizzazione interna dell’Ente: le sue funzioni di verifica dell’efficacia del Modello e di aggiornamento dello stesso si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e sollecitazioni all’organo dirigente, *unico deputato* a prendere decisioni sul Modello.

8

Come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a), D.lgs. 231/2001.

2.5. VICENDE MODIFICATIVE

Nel caso avvengano le seguenti vicende modificative, si procede così come previsto all'interno della Sezione II, capo II, D.lgs. 231/2001.

In caso di *trasformazione*⁹ resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto; il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario.

L'Ente risultante da una *fusione*¹⁰, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;

In caso di *scissione parziale*¹¹ resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione; tuttavia gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati (limitatamente al valore del patrimonio trasferito) al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice - se fusione e/o scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente -dovrà tener conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In ogni caso le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di *cessione*¹² o di *conferimento dell'azienda* nell'ambito della quale è stato commesso un reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva esclusione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria; questo avviene nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero di cui il cessionario risultava comunque a conoscenza.

9

Come previsto all'articolo 28, D.lgs. 231/2001, "Trasformazione dell'ente".

10

Come previsto all'articolo 29, D.lgs. 231/2001, "Fusione dell'ente".

11

Come previsto all'articolo 30, D.lgs. 231/2001, "Scissione dell'ente".

12

Come previsto all'articolo 33, D.lgs. 231/2001, "Cessione dell'azienda".

3. I REATI PRESUPPOSTO

3.1. IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo in caso di realizzazione dei cosiddetti reati presupposto, ovvero di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi individuati dal D.lgs. 231/2001¹³, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

Alla data di rilascio della presente revisione del Modello la lista dei reati presupposto risulta essere composta dalle fattispecie di seguito elencate.

a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Corruzione e appalti (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
316-ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
317 c.p.	Concussione
318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
319 e 319-bis c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter e 321 c.p.	Corruzione in atti giudiziari
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
322 c.p.	Istigazione alla corruzione
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
2635 c.c.	Corruzione tra privati

**b) Reati societari
(art. 25-ter D.lgs. 231/2001)**

ARTICOLO	REATO
2621 e 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
2622, c. 1 e 3 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
2623 c.c. / 173-bis D.lgs. 58/1998	Falso in prospetto
2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
2625 c.c.	Impedito controllo
2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti

13

Nella sezione III, Capi I, del D.lgs. 231/2001 è prevista la "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal codice penale" e agli articoli 24 e ss. sono indicati tutti i reati presupposto.

2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
2635 c.c.	Corruzione tra privati
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
2637 c.c.	Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati
2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
27 D.lgs. 39/2010	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

c) **Reati informatici**
(art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
491-bis c.p.	Contraffazione o alterazione di documenti informatici
615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
615-quinquies c.p.	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche
617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità
640-ter c.p.	Frode informatica
640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

d) **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale / Sicurezza sul lavoro** (artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-septies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
589 c.p.	Omicidio colposo
590, c. 3, c.p.	Lesioni personali colpose

e) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
648 c.p.	Ricettazione
648-bis c.p.	Riciclaggio

<i>648-ter c.p.</i>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>648-ter.1. c.p.</i>	Autoriciclaggio

f) Impiego di stranieri e sfruttamento del lavoro
(art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
<i>22, c. 12, D.lgs. 286/98</i>	Impiego di stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato
<i>603-bis c.p.</i>	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

g) Reati in materia di violazione della privacy e del diritto d'autore
(art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
<i>171 L. 633/1941</i>	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica
<i>171-bis L. 633/1941</i>	Reati in materia di software e banche dati
<i>171-ter L. 633/1941</i>	Reati riguardanti opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure opere dell'ingegno letterarie, scientifiche e didattiche
<i>171-septies L. 633/1941</i>	Violazioni nei confronti della SIAE
<i>171-octies L. 633/1941</i>	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

h) Reati ambientali
(art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
<i>452-bis c.p.</i>	Inquinamento ambientale
<i>452-quater c.p.</i>	Disastro ambientale
<i>452-quinquies c.p.</i>	Delitti colposi contro l'ambiente
<i>452-sexies c.p.</i>	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
<i>452-octies c.p.</i>	Circostanze aggravanti
<i>727-bis c.p.</i>	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
<i>733-bis c.p.</i>	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
<i>137, c.2, 5, 11, 13, D.lgs. 152/06</i>	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
<i>256, c. 1a), 3, 5, 6, D.lgs. 152/06</i>	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
<i>257, c. 1 e 2, D.lgs. 152/06</i>	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
<i>258, c. 4, D.lgs. 152/06</i>	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
<i>259, c. 1, D.lgs. 152/06</i>	Traffico illecito di rifiuti
<i>260 D.lgs. 152/06</i>	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
<i>260-bis D.lgs. 152/06</i>	Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
<i>79 D.lgs. 152/06</i>	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
<i>1, 2, 3-bis e 6 L. 150/92</i>	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione

3, c. 6, D.lgs. 549/93	Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per lo strato di ozono
8 D.lgs. 202/07	Inquinamento doloso
9 D.lgs. 202/07	Inquinamento colposo

i) Reati contro l'industria e il commercio
(artt. 25-bis e 25-bis-1 D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
454 c.p.	Alterazione di monete
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

j) Reati di criminalità organizzata
(art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
378 c.p.	Favoreggiamento personale
416 c.p.	Associazione per delinquere
416, c. 6, c.p.	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998
416-bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione

73 e 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
291-quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
407, c. 2, lett. a), num. 5), c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

k) Reati transnazionali
(art. 10 Legge 146/2006)

ARTICOLO	REATO
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
378 c.p.	Favoreggiamento personale
416 c.p.	Associazione per delinquere
416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
648 c.p.	Ricettazione
648-bis c.p.	Riciclaggio
648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
648-ter.1. c.p.	Autoriciclaggio
291-bis e. 291-ter D.P.R. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero
291-quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
74 D.P.R. 309/90	Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998	Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

l) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
270-bis c.p.	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
270-ter c.p.	Assistenza agli associati
270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
270-quater1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
270-quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
280 c.p.	Attentato per finalità di terroristiche o di eversione
280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primi e secondo [articoli 241 e ss. e articoli 276 e ss. c.p.]

m) Delitti contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO	REATO
600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
600-bis c.p.	Prostituzione minorile
600-ter, c. 1 e 2, c.p.	Pornografia minorile
600-quater, c. 1 e 2, c.p.	Pornografia virtuale
600-quater c.p.	Detenzione materiale pornografico
600-quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
601 c.p.	Tratta e commercio di schiavi
602 c.p.	Alienazione e acquisto di schiavi
609-undecies c.p.	Adescamento di minorenni

n) Reati di abuso di mercato*(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)*

ARTICOLO	REATO
184 e 187-bis TUF	Abuso di informazioni privilegiate
185 e 187-ter TUF	Manipolazione del mercato

3.2. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero – sempre che risultino soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti. Il Decreto¹⁴, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguirlo per reati commessi all'estero solo con l'esistenza dei seguenti presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale.

All'interno della mappatura del rischio reato è stato analizzato il rischio riguardante le fattispecie di “reati transnazionali”.

14

Come previsto all'articolo 4, comma 1, D.lgs. 231/2001.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni¹⁵ per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono quattro.

4.1. LA SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria¹⁶ si applica ogni qual volta venga accertata la “*responsabilità da reato*”; per garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice e al fine di consentire un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. 231/2001 è “*bifasico*”.

La prima fase impone al Giudice di determinare il numero delle quote; il numero oscillerà fra cento e mille a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nella seconda fase lo stesso Giudice dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo euro 258,23 e un massimo di euro 1.549,00, avendo riguardo della capacità economica e patrimoniale dell’ente.

L’entità della sanzione inflitta sarà dunque ricavata dal prodotto dei due fattori, cioè il numero delle quote e dal valore attribuito a ciascuna di esse, rispettando tuttavia i limiti imposti dal Decreto stesso. Si avrà così una sanzione minima di euro 25.800,00 e massima di euro 1.549.000,00.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria *post-factum*. In particolare, la sanzione pecuniaria sarà ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’ente avrà risarcito integralmente il danno oppure avrà eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nel caso in cui sia stato adottato un MOGC¹⁷. Se le condizioni suddette concorrono entrambe, la sanzione risulterà ridotta dalla metà ai due terzi.

4.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive¹⁸ si possono classificare in:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

¹⁵

Nella sezione II, Capo I, del D.lgs. 231/2001 sono previste le “Sanzioni in generale”, elencate all’interno dell’art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

¹⁶

Come previsto dall’articolo 10 “Sanzione amministrativa pecuniaria”, dall’articolo 11 “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria” e dall’articolo 12 “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, D.lgs. 231/2001.

¹⁷

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo dovrà essere idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

¹⁸

Come previsto dall’articolo 13, dall’articolo 14 “Criteri di scelta delle sanzioni interdittive”, dall’articolo 16 “Sanzioni interdittive applicate in via definitiva” e dall’articolo 17 “Riparazione delle conseguenze del reato”, D.lgs. 231/2001.

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono presentarsi anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di nuova commissione degli stessi illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sempre presente sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazioni degli illeciti (si commette un altro reato ex Decreto 231 nei cinque anni successivi ad una condanna definitiva per un altro dei reati presupposto).

Non si applicano le sanzioni interdittive (applicando solo quelle pecuniarie) quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono specifiche condizioni¹⁹:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive²⁰ nel caso di profitto rilevante derivato dalla prosecuzione dell'attività stessa.

4.3. LA CONFISCA

La sanzione della confisca²¹ ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Essa può essere disposta in tutti i casi di condanna della società sia in misura cautelare, quindi indipendentemente dalla condanna stessa nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti definiti "apicali"²². Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso (cd. confisca per equivalente).

¹⁹

Come previsto dall'articolo 17 "Riparazione delle conseguenze del reato", D.lgs. 231/2001.

²⁰

Come previsto dall'articolo 23, D.lgs. 231/2001, "Inosservanza delle sanzioni interdittive".

²¹

Come previsto all'articolo 19, D.lgs. 231/2001, "Confisca".

²²

Descritti all'articolo 6, D.lgs. 231/2001, "Soggetti in posizione apicale e modello di organizzazione dell'ente".

4.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza²³ può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'ente, e da principio doveva essere pubblicata su uno o più giornali da lui scelti ovvero mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. Tuttavia, l'art. 37, comma 18 del D.lgs. n. 98/2011, convertito in L. 106/2011, contenente "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" (c.d. "*Legge Finanziaria*"), ha modificato la norma in materia di pubblicazione della sentenza penale di condanna indicando che essa debba essere posta unicamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

23

Come previsto all'articolo 18, D.lgs. 231/2001, "Pubblicazione della sentenza di condanna".

5. IL MODELLO DI PANZERI S.P.A.

5.1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Sede Legale: Strada Statale Briantea, 13 – 23892 Bulciago (LC).

Partita IVA: 02131150134.

Sistema di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione.

L'oggetto sociale di Panzeri S.p.A., come da visura camerale, risulta essere:

La produzione ed il commercio di minuterie metalliche, bulloneria e derivati da prodotti siderurgici. La società potrà inoltre, in relazione allo scopo suddetto:

- *Compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di credito, locative mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;*
- *Assumere sia direttamente che indirettamente, non ai fini del collocamento tra il pubblico ed in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;*
- *Prestare avalli, fidejussioni e garanzie ipotecarie sugli immobili sociali per debiti a contrarre propri o di terzi. Sono in ogni caso escluse tutte quelle attività qualificate dalla legge come attività finanziarie.*

5.2. ADOZIONE DEL MODELLO

La Società Panzeri S.p.A. - da sempre sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità etico-aziendale – adotta il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Contestualmente all'adozione del Modello, la stessa delibera ha conferito al COLLEGIO SINDACALE l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e aggiornamento del MOGC, curando la valutazione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Il Modello è stato predisposto da Panzeri S.p.A. sulla base delle prescrizioni del predetto Decreto e delle Linee Guida di Confindustria²⁴. Con la consapevolezza di quanto è importante assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nell'esercizio dell'attività d'impresa a tutela della propria posizione / immagine e delle aspettative dei propri *stakeholder*, si sono inoltre tenuti in considerazione i principi di concretezza, efficacia e dinamicità, oltre che di adozione ed effettività richiesti dalla Giurisprudenza.

Ciò significa che eventuali difformità del presente Modello rispetto a punti specifici delle Linee Guida non ne inficiano in alcun modo la validità ma, al contrario, sono implementate allo scopo di rendere lo stesso “*su misura dell'Ente*”, con la consapevolezza di dover diventare un punto di riferimento pratico, redatto in conformità alla struttura e all'attività concretamente svolta dalla Società.

24

CONFINDUSTRIA – Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo – Approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014.

5.3. FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione di condotte idonee ad integrare i reati presupposto contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è dunque quello di costruire un sistema strutturato di valutazione ed analisi dei rischi (che dovrà successivamente essere costantemente aggiornato) e quello di implementare e mettere in pratica specifiche procedure e azioni di sorveglianza e controllo, oltre a misure di tipo preventivo (compiti, cosiddetti, di *audit*, non assegnati nel caso presente ad un organismo particolare di "*Audit interno*") e correttivo (*analisi di non conformità* e *azioni correttive*) volte a prevenire la possibilità di commettere i reati "da catalogo", ivi compresa quella di incidenti, infortuni e malattie professionali.

In particolare, mediante l'individuazione dei "Processi a rischio" e della loro organizzazione, il Modello si propone come scopo quello di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, con particolare rilevanza ai processi con rischi significativi, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, e non solo nei propri confronti ma anche in quelli dell'Ente ex D.lgs. 231/2001;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono rifiutate dai Principi Etici dell'Ente, principi esposti nel "*Codice Etico*", e fortemente condannate in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali che Panzeri S.p.A. persegue, in ogni ambito e in ogni tempo;
- consentire alla Società, grazie all'adozione di un sistema di monitoraggio sulle aree a rischio reato, quell'intervento tempestivo necessario molte volte a contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione si vuole determinare, quindi, una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Panzeri S.p.A. riguardo la concreta possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzione; è negata la volontà dell'Ente a perseguire alcun interesse attraverso la commissione di reati o comportamenti di dubbia moralità anche quando, apparentemente, se ne potrebbe trarre un vantaggio economico immediato.

5.4. PUNTI CARDINE

Ulteriori punti cardine del Modello di Panzeri S.p.A. sono:

- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati, come a riguardo dei flussi finanziari gestiti dalla Società;
- il rispetto del principio di individuazione di ruoli e responsabilità;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (il cosiddetto *monitoraggio continuo*).

5.5. I SOGGETTI DESTINATARI

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società. Più in dettaglio:

- i Soci, i membri del CdA e gli eventuali soggetti titolari di deleghe di potere costituiscono i soggetti in posizione apicale²⁵;
- i lavoratori dipendenti della Società e i collaboratori abituali descritti all'interno dell'organigramma aziendale, i quali operano sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra²⁶, costituiscono i soggetti in posizione subordinata.

A questi vanno aggiunti i soggetti formalmente estranei all'organizzazione aziendale ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi: sono i cosiddetti *Collaboratori*. Ciò significa che le funzioni svolte da questi dovranno essere mappate e rese loro, assimilandoli in tutto e per tutto ai lavoratori dipendenti della Società. Per definirli tale sono stati individuati, nei loro riguardi, i seguenti indici:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

Di contro, restano esclusi dal Presente tutti quei professionisti, consulenti e fornitori *non* direttamente legati da contratti continuativi con l'Ente (*out-sourcer*) in quanto la loro inclusione nel novero dei soggetti sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare in contrasto con il principio di stretta legalità²⁷.

Tuttavia, entrando in contatto con l'Ente, anche a queste categorie sono rivolte attenzioni e richieste particolari al fine di prevenire in ogni attività la possibilità di attuazione di reati da catalogo: non viene, in pratica, escluso l'impegno da parte della Società di richiedere (e pretendere) il loro puntuale rispetto del Codice Etico aziendale.

5.6. MAPPATURA DEI REATI

La singola mappatura di ogni attività a rischio svolta dalla Società, ossia lo studio e la formalizzazione di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, costituisce la Parte Speciale del Modello organizzativo. I risultati di questa attività di *risk assessment* hanno consentito:

- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio reato legate ai servizi produttivi posti in essere;
- la descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.
- gli strumenti di controllo implementati dalla Società per abbassare il "rischio reato" ad un livello considerato accettabile.

I report che ne sono derivati sono stati valutati ed apprezzati sulla base dei seguenti elementi, fondamentali per consentire un controllo efficace successivo alla mappatura:

- *contenuto*, è accertata la presenza di tutte le informazioni necessarie;

25

Come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a) e all'articolo 6, D.lgs. 231/2001.

26

Come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, D.lgs. 231/2001.

27

Previsto in ambito penale ed espressamente richiamato all'articolo 2, D.lgs. 231/2001, "Principio di legalità".

- *accuratezza*, le informazioni previste non risultano essere generali o slegate rispetto alle attività della Società.

5.7. CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante del Modello. È opportuno precisare quanto il Codice Etico abbia la caratteristica di essere un documento di “portata generale” in quanto slegato dall’aspetto prettamente produttivo e contenente una serie di principi di “*deontologia societaria*” sui quali Panzeri S.p.A. intende richiamare l’osservanza dei propri dipendenti / collaboratori e di tutti coloro che, anche all’esterno della realtà aziendale, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società si impegna ad un’effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa a vario titolo collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel rispetto dei principi etici prescritti.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il CdA che adotta il presente Modello istituisce un Organismo di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dal Decreto 231/2001, affidandogli il compito di vigilare in maniera continuativa sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del MOGC, nonché di proporre l'aggiornamento quando necessario.

La genericità del concetto di “*organismo dell'ente*” giustifica l'eterogeneità delle soluzioni che alle quali è possibile giungere, in base a svariati elementi quali dimensionali, regole di *corporate governance* e necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

La Società Panzeri S.p.A. ha analizzato le alternative al fine di individuare punti di forza e controindicazioni di ogni composizione dell'OdV. In particolare, sono state oggetto di attenta valutazione le ipotesi di attribuire tutti quei compiti e quelle responsabilità previste del Decreto²⁸ a:

- un organismo collegiale composto da personalità interamente esterne all'Ente oppure miste interne-esterne, che potesse riunire i profili di “professionalità” richiesti;
- un organismo monocratico totalmente esterno ai compiti esecutivi.

Dottrina e Giurisprudenza ritengono possano profilarsi come corretti entrambi i casi. I soggetti dovranno collocarsi in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione, ma soprattutto dovranno rispondere a quei requisiti²⁹ di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Dopo una ponderata valutazione, anche tra costi e benefici, l'OdV è stato nominato quale organo collegiale dal CdA di Panzeri S.p.A.

6.1. NOMINA E REQUISITI

La durata della nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza viene prefissata in n. **3 anni**

Si precisa e si certifica la mancanza di cause di ineleggibilità dello stesso. In particolare, l'OdV così preposto risulta possedere i requisiti richiesti di:

1. **autonomia:** possiede una reale autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo potrà assumere nell'esercizio dei poteri a lui affidati, sia di *natura ispettiva* sia di *vigilanza*. Possiede inoltre poteri di iniziativa e controllo totalmente autonomi caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica e non svolge compiti operativi né prende decisioni in alcuna delle “*Attività a rischio reato*” risultanti nella mappatura del rischio reato presupposto. Inoltre, per tutelare tale requisito di autonomia, esso disporrà di forme di autonomia finanziaria e di potestà autoregolamentari descritte in seguito;
2. **indipendenza:** coscienti del fatto che se il mancasse questa condizione nei confronti dei vertici aziendali non sarebbe possibile garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio;
3. **professionalità:** l'OdV deve possedere adeguate competenze specialistiche nel campo oltre che essere dotato di strumenti e tecniche per poter svolgere l'attività in modo impeccabile. È sempre possibile per lo

28

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 prevede quale elemento necessario perché l'ente non risponda della responsabilità amministrativa derivante da reato che “*il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*”.

29

Requisiti previsti anche dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da CONFINDUSTRIA – Approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014.

stesso rivolgersi a “*consulenti esterni*” che provvederanno, avvalendosi di ausili settoriali specializzati, ad aiutarlo nella sua fondamentale funzione;

4. **continuità di azione:** l’OdV dovrà costantemente monitorare la coerenza tra i comportamenti previsti dalle procedure e le attività svolte in concreto dai destinatari delle stesse. Dovrà quindi svolgere i propri compiti in *modo sistematico*: verbalizzazioni, flussi informativi, calendarizzazione delle attività e un’attenta programmazione gli consentiranno di svolgere l’attività in una continua interazione tanto con il *management* aziendale quanto con i dipendenti societari.

L’OdV si ritroverà inoltre ad essere accessibile, anche fisicamente, impegnandosi sin da subito a migliorare il flusso informativo rivolto alla sua persona grazie alla presenza di un apposito indirizzo di posta elettronica indicato all’interno del Codice Etico aziendale ed evidenziato al termine del presente documento.

È altresì rimessa all’Amministrazione della Società la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, il CdA dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- i componenti dell’Organismo non possono essere revocati se non per giustificato motivo;
- l’Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, l’unico componente. In tal caso il CdA dovrà deliberare un nuovo Organismo di Vigilanza entro 14 giorni.

6.2. COMPITI, FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANO DI VIGILANZA

L’OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito di ogni realtà interna alla Società; essi si prefigurano come poteri tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. Le sue funzioni di verifica e aggiornamento si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e richiedere aggiornamenti ai vari organi dirigenti, i quali dovranno poi adoperarsi prontamente a modificare il presente Modello. L’OdV svolge le sue funzioni coordinandosi con gli organi sociali e con le Unità organizzative presenti nell’organigramma aziendale.

Per tale motivo dovrà essergli concesso di prendere parte, in caso ne faccia esplicita richiesta, alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, dato che tale Organismo necessita di avere quante più informazioni provenienti dall’interno dell’Ente. L’OdV si coordina inoltre con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello, in particolare con i Dipendenti e i Collaboratori.

Il singolo componente dell’OdV, nonché i soggetti dei quali l’OdV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all’obbligo di riservatezza riguardo ogni tipo di informazione sensibile di cui possano venire a conoscenza (tramite contatto diretto o tramite ogni tipologia di flusso informativo preposto) nell’esercizio delle loro funzioni. L’OdV esercita i propri poteri e funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori. In particolare, l’Organismo di Vigilanza:

- dovrà vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello e, con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull’attività aziendale, nel caso se ne ravveda la necessità, ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività a rischio reato e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con i responsabili della Panzeri S.p.A. per la definizione dei programmi di formazione per il personale e per il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi al Consiglio di Amministrazione, ai

Dipendenti e ai Collaboratori interni ed esterni finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa ex D.lgs. 231/2001;

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società soggetta al Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi aziendali sensibili, documentandole con appositi verbali, oltre che riportandoli nelle relazioni precedentemente definite;
 - se ritenuti necessari, è sua facoltà effettuare controlli anche a sorpresa nell'ambito delle attività sensibili, come prerogativa individuata recentemente dalla Giurisprudenza per salvaguardare il principio giuridico-formale di “*adozione ed effettività*”;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali apicali (se necessario attraverso apposite riunioni, di cui una all'anno obbligatoria) per il più efficiente monitoraggio delle attività.

A tal fine l'OdV ottiene dal CdA libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e questo contestualmente si impegna a tenerlo costantemente informato tramite i flussi informativi appositamente predisposti; stesso dovere ricade anche su Dipendenti e Collaboratori.

- con riferimento alla formazione del personale e dei soggetti interessati al Modello dovrà:
 - promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello, predisponendo la documentazione necessaria e coordinandosi sul punto con la Società;
 - pianificare, insieme al suddetto Responsabile, la formazione annuale obbligatoria rispetto ai punti cardine del D.lgs. 231/2001, nonché riguardo agli aspetti di rilievo del presente Modello adottato;
 - assicurarsi che l'attività formativa sia compiuta dai soggetti coinvolti nelle possibili attività a rischio-reato facenti parte dell'organizzazione aziendale.

6.3. CONSULENTI ESTERNI

Viene concessa la possibilità in capo allo stesso di avvalersi e farsi assistere da consulenti esterni in relazione alle proprie attività. È prevista la possibilità di riunioni, anche periodiche, dei detti consulenti con l'Organismo di Vigilanza per aiutarlo in maniera tecnica nell'espletamento delle sue complicate mansioni.

6.4. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto evidenzia l'obbligo di prevedere nel Modello flussi informativi cosiddetti *bottom-up* (cioè dal basso verso l'alto) atti a rendere efficiente ed efficace il difficile compito di monitoraggio dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Detti flussi informativi sono previsti sia per quanto riguarda l'esecuzione di attività dichiarate sensibili, sia di quelle anomale ovvero riguardo le possibili violazioni del Modello, a seguito dell'individuazione delle aree a rischio. I flussi informativi attivati devono risultare essere di natura “*bidirezionale*”:

- l'OdV deve venire costantemente informato su quanto accade in azienda a riguardo particolari attività straordinarie / a rischio (flussi di informazione episodica);
- l'OdV richiederà a scadenze definite delle informazioni specifiche alle varie funzioni in merito ai protocolli loro riferiti (flussi di informazione periodica);

- l'Organo Amministrativo dovrà confrontarsi con l'OdV in tali materie al fine di consigliare particolari azioni, con riferimento alle rispettive competenze e con la massima cooperazione tra le parti.

Sono inoltre previsti, anche per prassi, dal *Codice Etico* e dal *Sistema Disciplinare* specifici obblighi a carico di dipendenti e collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni, inadempimenti o accadimenti sospetti di informazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza.

6.5. DOTAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE ALL'ODV

I poteri e le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza rendono l'attribuzione di un **budget** all'OdV un punto cardine del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, più in generale, di tutta la struttura di prevenzione ex D.lgs. 231/2001.

È pertanto necessario che il CdA approvi una adeguata dotazione di risorse finanziarie affinché sia reso possibile in via pratica il corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, audit particolari ecc.). Data l'approvazione del Presente, Panzeri S.p.A. si impegna a fornire immediatamente un budget adeguato all'esercizio il cui importo è evidenziato, insieme al compenso istituzionale annuale all'Organismo di Vigilanza.

6.6. ATTIVITÀ DI RELAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere a redigere i **verbali**, riguardanti i cambiamenti (in particolare, richieste di cambiamenti) intervenuti sul Modello, gli interventi fatti in sede organizzativa, la richiesta di nuovi Protocolli comportamentali da attuare, di nuovi corsi di formazione e/o riunioni informative e di aggiornamento da seguire sui predetti argomenti.

Oltre a questo, dovrà redigere e consegnare all'Organo Amministrativo obbligatoriamente ogni **6** mesi una relazione periodica sullo stato di fatto e sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza effettuata durante il periodo nonché sugli interventi opportuni all'implementazione del Modello stesso.

Alle relazioni obbligatorie ne seguiranno altre ogni qualvolta ve ne sia urgenza ovvero ragione, riferite al CdA e agli organismi interessati.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tramite i flussi informativi "bidirezionali" preposti:

- a scadenza periodica, le informazioni / dati / notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questo richieste alle singole Unità della Panzeri S.p.A.; la scadenza potrebbe essere differenziata tra le varie Unità;
- su base occasionale ad hoc, ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

Tutti i dipendenti, i collaboratori e Amministratori hanno il dovere di segnalare la commissione o la presunta commissione dei reati, nonché ogni violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso (anche tramite apposita procedura, in linea con la normativa Whistleblowing, predisposta dalla Società).

6.7. ARCHIVIO INFORMATICO ODV

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di **anni 10** in un apposito database informatico a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da esse garantiti in favore degli interessati.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (disciplina "whistleblowing"), assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ogni Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni collegati alla Società sono tenuti anch'essi, nell'ambito dell'attività svolta, a segnalare all'OdV le violazioni di cui al punto. Per tutte le comunicazioni con l'OdV è stata istituita la seguente casella di posta elettronica:

mail odv: odv@panzerionline.com